



pattuizioni in virtù delle quali l'onere relativo ai compensi dovuti all'appellante principale non gravava a carico degli eredi La Spada.

Esplicitava la corte in ordine all'ulteriore ragione di doglianza dell'appellante principale, secondo cui il lavoro svolto rientrava senz'altro nelle sue competenze professionali, che viceversa l'attività espletata esulava dalle competenze di un geometra.

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonino La Rosa; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Carmelo Ruvolo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La "Costruzioni Mendolia di Mendolia Antonino Franco & C." s.a.s. parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto analogamente dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Non hanno svolto difese Antonina La Spada, Roberto La Spada, Carmela La Malfa, Biagia La Rosa, Francesca La Spada (*nata nel 1943*), Francesca La Spada (*nata nel 1942*), Francesca La Malfa, Paolina Corradina La Malfa, Francesca Maria La Malfa, Biagio Ruvolo, Attilio La Spada, Biagio La Spada, Maria Adele La Spada ed Annalisa La Spada.

11. Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1273 e 1362, 1° co., cod. civ.

Deduce che i giudici di merito non hanno in alcun modo provveduto alla interpretazione ed alla qualificazione degli accordi intercorsi tra gli eredi La Spada e la "Costruzioni Mendolia", segnatamente alla interpretazione, alla



qualificazione e dunque alla valutazione degli effetti della convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000.

Deduce che la dichiarazione di "presa visione e accettazione", da egli sottoscritta, in calce alla convenzione del 6.4.2000 non ha altra valenza che quella di rendere la stessa convenzione irrevocabile nei suoi confronti.

Deduce ulteriormente che siffatta dichiarazione non è, di per sé, atta a comportare la liberazione dell'originario debitore, ovvero degli eredi La Spada.

12. Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1273 e 1362, 1° co., cod. civ.

Deduce che la pretesa nullità dell'incarico professionale è superata dalla convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000 e dunque dalla ricognizione di debito operata con la medesima scrittura.

13. Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929, dell'art. 2, 1° co., della legge n. 1086/1971, dell'art. 17, 2° co., della legge n. 64/1974.

Deduce che la corte distrettuale, allorché ha ritenuto che l'incarico ricevuto esulasse dalle sue competenze, non ha tenuto conto della effettiva entità delle opere né del carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione "modesta costruzione civile".

Deduce altresì che le progettazioni per cui è controversia, hanno consentito il rilascio delle concessioni edilizie e sono state elaborate in stretta collaborazione con l'ingegnere contestualmente incaricato.

14. Il primo motivo di ricorso è immeritevole di seguito.

11 6

14



15. Innegabilmente il *dictum* di seconde cure è ancorato ad una duplice "ratio decidendi".

La prima "ratio decidendi" è espressa dai passaggi motivazionali in virtù dei quali la Corte di Messina ha condiviso e recepito le indicazioni della pronuncia di primo grado, indicazioni che, in dipendenza della validità ed efficacia delle pattuizioni di cui alle allegate scritture, "escludevano che gli oneri relativi ai compensi professionali fossero a carico degli eredi La Spada" (*così sentenza d'appello, pag. 5*).

La seconda "ratio decidendi" è espressa dai passaggi motivazionali in virtù dei quali la Corte di Messina ha ritenuto che l'attività svolta da Antonino La Rosa esulasse dalle competenze professionali di un geometra (*cf. sentenza d'appello, pagg. 5 ss.*).

16. In questo quadro sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" - nel caso di specie la infondatezza, di cui si dirà, delle censure mosse alla seconda "ratio" mercé il terzo ed il secondo motivo di ricorso - rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (*cf. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493*).

17. La disamina del **terzo motivo** di ricorso precede, logicamente e giuridicamente, la disamina del secondo; in ogni caso il terzo mezzo di impugnazione è parimenti **immeritevole di seguito**.

M⁷

- lu



18. Si premette che il terzo motivo si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Invero il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio "di fatto" alla cui stregua la corte messinese ha qualificato l'espletata attività professionale ("(...) senza tuttavia aver cura di attenzionare non solo la effettiva entità delle opere, (...)": così ricorso, pag. 10). Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Le censure che il terzo motivo veicola, quindi, rilevano – se del caso – oltre che nel solco del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

19. In tal guisa si osserva quanto segue.

Da un canto, nessuna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte siciliana ha ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d'appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Più esattamente ha esplicitato che la struttura progettata - un piano di lottizzazione con la previsione di realizzazione di tre corpi di fabbrica in cemento armato di quaranta unità immobiliari – non poteva certo definirsi "modesta

14⁸



costruzione civile”, in quanto postulante calcoli complessi e la soluzione di problematiche estranee, per definizione, alla competenza di un geometra. Ed ha soggiunto che l’invalidità dell’incarico professionale non era esclusa dalla presenza collaborativa di un ingegnere; segnatamente che l’invalidità del progetto redatto e presentato dal geometra La Rosa non era superata dalla circostanza per cui un ingegnere avesse effettuato e sottoscritto i calcoli strutturali e diretto i lavori relativi alle strutture in cemento armato.

D’altro canto, la corte di merito di certo non ha omesso la disamina del fatto controverso *de quo agitur*.

20. In ogni caso l’*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* del secondo giudice risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica (*tanto con precipuo riferimento al dedotto carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione “modesta costruzione civile”: cfr. ricorso, pag. 10*).

21. E’ sufficiente ribadire gli insegnamenti di questa Corte.

21.1. Per un verso, l’insegnamento – menzionato pur dalla corte distrettuale - a tenor del quale, a norma dell’art. 16, lett. m), del r.d. 11.2.1929, n. 274 (*che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971*), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole [*il che non è nella fattispecie di cui al presente ricorso*] che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in

MA⁹


JK



cemento armato; con la conseguenza che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente da affidare dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità; e con la conseguenza ulteriore che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri (*cf. Cass. 26.7.2006, n. 17028*).

Evidentemente, alla luce dell'insegnamento testé riferito a nulla vale che Antonino La Rosa adduca che all'ingegnere contestualmente officiato è stato conferito l'incarico di provvedere alle progettazioni strutturali e che ad egli ricorrente è stato conferito l'incarico di occuparsi dell'aspetto architettonico e della direzione dei lavori (*cf. ricorso, pagg. 11 -12*).

21.2. Per altro verso, l'insegnamento a tenor del quale il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del dec. lgs. 13.12.2010, n. 212 - del r.d. 16.11.1939, n. 2229 [*è il caso oggetto del presente ricorso*], è nullo in quanto contrario a norme imperative; invero, la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa

 10





previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso (*cf. Cass. 30.8.2013, n. 19989; Cass. (ord.) 12.11.2019, n. 29227*).

22. Il secondo motivo di ricorso del pari è immeritevole di seguito.

23. Evidentemente con il secondo mezzo il geometra Antonino La Rosa prospetta una sorta di convalida della nullità dell'incarico professionale ricevuto alla stregua della convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000.

E nondimeno a tanto osta il dettato codicistico, *recte* l'art. 1423 cod. civ.

24. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Antonino La Rosa, va condannato a rimborsare sia al controricorrente Carmelo Ruvolo sia alla controricorrente "Costruzioni Mendolia di Mendolia Antonino Franco & C." s.a.s. le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione nei loro confronti va perciò assunta in ordine alle spese.

25. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto (*cf. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315*).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Antonino La Rosa, a rimborsare al controricorrente, Carmelo Ruvolo, le spese del presente giudizio di

 11





legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, Antonino La Rosa, a rimborsare alla controricorrente, "Costruzioni Mendolia di Mendolia Antonino Franco & C." s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Antonino La Rosa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Il presidente
dott. Sergio Gorjan

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ricevuto

08 GEN. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI